

CXXVII^a TORNATA

VENERDÌ 9 FEBBRAIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi pag. 4367

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, concernente la validità delle adunanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza » 4369

« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati » . . . 4370

« Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1735, relativo a scuole nautiche e a modificazioni della tabella F' (tasse scolastiche per i Regi istituti nautici) allegata al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1088 » 4371

« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 339, che rinvia ad epoca da destinarsi le elezioni per la rinnovazione dei Collegi dei probiviri » 4375

« Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1098, che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative all'istituzione e al funzionamento dei Collegi dei probiviri » 4376

« Ratifica del Regio decreto 2 gennaio 1921, n. 108, col quale, a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, l'efficacia del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, viene prorogata di 3 mesi » 4376

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 settembre 1921, n. 1558, che autorizzano i Regi Istituti superiori di studi commerciali di istituire un anno di corso complementare di integrazione o di specializzazione » 4377

(Discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provve-

dimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni, con sede in Torino » . 4374

Oratori:

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore* 4375
ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 4375

— Approvazione di un ordine del giorno — 4375

(Presentazione di) 4366

(Ritiro di) 4365

Interrogazioni (Annuncio di) 4380

Omaggi (Lettura di un elenco di) 4367

Relazioni (Presentazione di). 4366

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 4369, 4379

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri: della guerra, della marina, dell'industria e commercio, ed il sottosegretario di Stato per la marina.

SILI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ritiro di un disegno di legge.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il decreto Reale con cui si autorizza il Governo a ritirare dal Parlamento il disegno di legge n. 493 e 493-bis che si trova dinanzi al Senato del Regno e riguarda la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la siste-

mazione finanziaria del consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

Nel contempo mi onoro di comunicare al Senato che appena sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il nuovo Regio decreto-legge con cui sarà regolata questa materia, mi affretterò a darne comunicazione a questo alto consesso.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria e del commercio della presentazione di questo decreto con cui si autorizza il ritiro dal Senato del disegno di legge n. 493 e 493-bis, con l'intesa che il Governo si affretterà a dare comunicazione al Senato del nuovo decreto legge con cui sarà regolata questa materia, appena il decreto stesso sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Presentazione di disegni di legge.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione del trattato di commercio e di navigazione concluso, tra il Regno d'Italia e la Repubblica Ceco-Slovacca e firmato a Roma il 23 marzo 1921, le cui ratifiche saranno scambiate a Roma;

Approvazione della convenzione commerciale conclusa in data 12 maggio 1922 tra il Governo italiano e quello polacco.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria e del commercio della presentazione di questi due disegni di legge che saranno rinviati per l'esame agli Uffici, i quali si riuniranno all'uopo domenica prossima. Prego pertanto l'onorevole ministro dell'industria e del commercio di voler presentare nella seduta di oggi o al più tardi in quella di domani gli altri trattati approvati dalla Camera dei deputati, in modo che possano essere esaminati essi pure nella riunione degli Uffici.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. In relazione alla preghiera che mi rivolge l'illustre Presidente, debbo dire che il trattato commerciale con la Francia ed il *modus vivendi* con la Spagna furono discussi ed approvati nella seduta di ieri della Camera

dei deputati, la quale dovrebbe oggi procedere alla loro votazione a scrutinio segreto. Appena tale votazione avrà avuto luogo, io mi informerò del risultato e successivamente mi affretterò a presentare al Senato anche questi due disegni di legge, in modo da renderne possibile l'esame da parte degli Uffici nella riunione di domenica prossima.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Fulci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FULCI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito un termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Fulci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presenta real Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Pascale a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

PASCALE. Ho l'onore di presentare al Senato a nome dell'Ufficio centrale la relazione sul seguente disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1918, n. 453, libro terzo, parte terza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pascale della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Sinibaldi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

SINIBALDI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali;

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo gli atti e documenti per la costituzione e il funzionamento dell'istituto nazionale di genetica per le cerealicoltura;

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20 milioni per l'esecuzione di opere idrauliche.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sinibaldi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Apolloni di giorni 20, Bertesi di giorni 15, Di Brazzà di giorni 5, Chiappelli di giorni 15, Curreno di giorni 7, Schanzer di giorni 10, Presbitero di giorni 10, Valerio di giorni 20.

Non facendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Elenco degli omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FRASCARA, segretario, legge:

Senatore Salata: *I problemi triestini e i giornalisti italiani nel VII Congresso nazionale della stampa.*

Id.: *L'opera della Federazione nazionale delle bonifiche.*

Id.: *Le bonifiche nella Venezia Giulia.*

Id.: *La regolazione del Quieto.*

Id.: Quarantasei pubblicazioni varie del I Congresso italo-orientale coloniale in Trieste.

Prof. Alfredo Giovannetti, Roma: *La pressione tributaria. Rimedi.*

Senatore Guidi: *La Chiesa abissina.*

Prof. P. Calderoni-Martini: *Gravina e l'antico « Silvium ».*

Fondazione Carnegie presso il Ministero dell'interno: *La Fondazione Carnegie. IX relazione annuale.*

Senatore Molmenti: *Rivista mensile della città di Venezia. Il civico museo Correr nella sua nuova sede.*

Senatore Imperiali: *La Bolivie devant la Société des Nations* (Jose Carrasco).

Senatore Mazzoni: *Riforma degli statuti dei MM. Illustri SS. Officiali de pupilli et adulti della città di Firenze, fatta il 20 agosto 1565-1661.*

Senatore Imperiali: *L'ancien art bulgare, avec 58 planches et 72 figures.*

Id.: *La fondazione dell'Ordine del Collare della SS. Annunziata.* Prefazione di Giovanni Gorrini (prof. Dino Muratori).

Signor Angelo Cabrini, Ufficio internazionale del lavoro, Roma: *Conferenza internazionale del lavoro, Ginevra 1921.* Vol. I e II.

Comm. avv. Vincenzo Roppo, Bari: *Discorso commemorativo tenuto in Ceglie del Campo ai caduti dell'ultima grande guerra.*

Senatore Luigi Rava: *Discorso di S. E. Facta in occasione della posa della prima pietra al monumento a Mazzini sull'Aventino* (1922).

Senatore Ruffini: *Atlante etnografico ed economico dell'Ungheria* (1920).

Id.: *Guide et plan de Budapest* (1921) (G. Thirrine e J. Vigyazo).

Id.: *La Hongrie actuelle* (id).

Id.: *La Hongrie d'après le Traité de Trianon* (L. Buday).

Id.: *Le doppie imposte in diritto internazionale* (G. Salvioli).

Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro: *Bilancio consultivo per l'esercizio 1921.*

Presidente Deputazione provinciale di Cuneo: *Atti del Consiglio provinciale, 1921.*

Senatore Salata: *Per la sistemazione giuridica ed economica del personale statale proveniente dal cessato regime.*

Id.: *Il confine orientale in un concorso napoleonico.*

Id.: *Il nuovo Governo e le nuove provincie.*

Id.: *La produzione delle assicurazioni sulla vita in regime di monopoli* (Livio Livi).

Id.: *Le risorse minerarie dell'Istria* (ingegner Ernesto Sospisio).

Senatore Mazziotti: *Un fervido amico dell'Italia in Francia: Enrico Conneau.*

Senatore Del Lungo: *Dante. I tre canti di Sordello.*

Senatore Mazzoni: *La vittoria italiana di Bligny.*

Senatore Rava: *Amministrazione e finanza nel programma dell'onor. Mussolini* (discorso in Senato).

Gruppo esperantista operaio, Genova: *I doveri dell'uomo* di G. Mazzini in lingua Esperanto.

Senatore Fradeletto: *Il XX settembre e la questione romana.*

Ufficio storico dello Stato maggiore dell'esercito: *Campagna di Libia. Vol. I.*

Prof. avv. Basilio Magni, Roma: *Basilio Magni nel compiere il 91° anno.*

Direzione della Bank of Finland: *Bank of Finland 1921. Year Book. Vol. II.*

Avv. Giovanni Sabini, Roma: *Saggi di diritto pubblico.*

Comm. Graziaparis, Roma: *Il principio generale di meccanica* (Egisto Cirinei).

Dott. Federico Guasti, notaio, Milano: *Il regime fiscale delle successioni e donazioni.*

Prof. Alessandro Roccati, Torino: *In ricordo di Angelo Sismonda.* Raccolta di lettere a lui dirette.

Avv. Giovanni Sabini, Torino: *I primi esperimenti costituzionali in Italia.*

Dott. Ciro Trabalza, Perugia: *Per un maestro Ciro Trabalza.*

Confederazione cooperativa italiana di produzione e lavoro, Spoleto: *La cooperazione agricola bianca in Italia* (dott. Carlo Del Bo).

Presidente Deputazione provinciale di Milano: *Atti del Consiglio provinciale, 1921.*

Signora Maria Papafava dei Carraresi, Padova: *Libro XIII rerum senilium di Francesco Petrarca.*

Conte Deciani: *La guerra e il progresso sociale.* Memoria.

Id.: *Dante Bonaparte. Le double centenaire du génie toscan* (Paulucci di Calboli).

Id.: *L'Istituto coloniale italiano. Sue origini, suo sviluppo.*

Id.: *Grammatica friulana pratica* (G. B. Della Porta).

Senatore Guidi: *L'Arabie antislamique* (ingegner Guidi).

Sig. Giuseppe Zapparoli, direttore R. Biblioteca di Lucca: *Secondo saggio di versi alla memoria delle mie care angiolette Giselda, Lucia e Ada, che spero un giorno rivedere in cielo.*

Senatore Rava: *La cultura italiana in Dalmazia.* Discorsi.

Dott. Enrico Damiani: *La servitù della guerra e l'opera letteraria di Gogol e Turgheniev.*

Avv. Luigi Cernezzì, Milano: *I cinquant'anni del Circolo filologico milanese, 1872-1922.*

Senatore Salata: Opuscoli vari sulla gestione dei servizi civili del Regio esercito (1916-1919).

Comando Regia nave *Dante Alighieri*: Album-ricordo degli avvenimenti a cui partecipò la Regia nave *Dante Alighieri* nel 1922.

Sindaco di Milano: *Atti del Consiglio comunale, 1917-18.* Parte I e II.

Sig. Albano Baldi, Roma: *Il Governo per tutti. Tutti per il Governo.*

Avv. prof. Pietro Canepa Vaccaro: *Sulla questione del decentramento.*

Avv. Giuseppe Giacchi, Milano: *Il comune di Lambrate. Appunti storici.*

Cav. Cesare De Cupis, Roma: *Ancora una parola sulla autenticità del quarto tomo inedito.*

Comitato per le onoranze al senatore Mangiagalli, Milano: *Annali di ostetricia e ginecologia,* novembre 1922.

Senatore Giovanni Rossi: *Elenco delle opere in prova e versi, pubblicate dal 1872 al 1922* (Cesare Augusto Levi di Venezia).

Conte Deciani, Milano: *Per le nozze del nobile Alessandro Del Torso con la nobile Aurelia dei conti Deciani, 21 ottobre 1914.*

Avv. Enrico Bertini, capitano Scuola applicazione fanteria: *Quello che avrei detto alla Commissione per le riforme dei servizi dell'amministrazione militare se la Commissione non avesse rifiutato di ascoltarli.*

Direzione della Banca di Finlandia: *Regolamento della Banca.*

Senatore Salata: *Vocabolarietto veneto-giuliano* (Enrico Rosman).

Id.: *Fiume diritti e doveri dell'Italia.*

Id.: *Fiume dans les faux historiques d'un professeur croate.*

Id.: *Italie et Yougoslavie. Notes polemiques.*

Id.: *Il compromesso Miller per la questione adriatica.*

Id.: *Rapporto sul commercio e la navigazione di Trieste (1904-1905).*

Id.: *Bericht über Trieste Handel und Schifffahrt (1906).*

Id.: *Relazione della Camera di commercio ed industria di Trieste sulla propria attività (1907, 1908, 1909).*

Id.: *Relazione sulle condizioni economiche a Trieste 1910 a 1913).*

Sig. Ugo Rossi Roma: *Lo Stato*. Seconda edizione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato il risultato della votazione ieri compiutasi per la nomina di due membri del Consiglio Superiore Coloniale:

Senatori votanti 201

Maggioranza 102

Ebbero voti:

Il senatore Mosca 162

» D'Andrea 157

Voti nulli o dispersi 1

Schede bianche 29

Eletti i senatori Mosca e D'Andrea.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. Decreto 25 novembre 1920, n. 1767, concernente la validità delle adunanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza » (N. 455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, concernente la validità delle adunanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Prego l'on. senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, che limita al 31 dicembre 1920 l'efficacia dell'articolo 6 del decreto

luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, relativo alla validità delle adunanze delle congregazioni di carità e delle rappresentanze di istituzioni pubbliche di beneficenza.

ALLEGATI.

I. Regio decreto-legge 25 novembre 1920, numero 1767.

(Omissis).

Articolo unico.

L'art. 6 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, cesserà di aver vigore col 31 dicembre 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. Decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873.

(Omissis).

Art. 1.

Il reddito netto delle istituzioni pubbliche di beneficenza aventi scopo dotazionario e delle altre istituzioni, nella parte concernente il conferimento delle doti, è destinato all'assistenza dell'infanzia. Al medesimo scopo sono destinate anche le doti già conferite e che si rendano disponibili per decadenza delle dotate dal beneficio.

È pure devoluto all'assistenza dell'infanzia il reddito netto dei fondi amministrati da istituzioni pubbliche di beneficenza, ai quali non siano ancora data nei modi di legge una destinazione definitiva.

Nella erogazione dei redditi indicati nei precedenti comma e nell'art. 6 (lettera c) della legge 18 luglio 1904, n. 390, si avrà speciale riguardo ai figli dei militari e particolarmente a quelli fra essi che per le loro condizioni di nascita non possono fruire dei sussidi previsti dal Regio decreto 13 maggio 1915, n. 620.

Art. 2.

I prefetti accerteranno le somme da erogare per i titoli indicati nel precedente articolo e disporranno altresì, sulle proposte delle ammini-

strazioni interessate, o, in mancanza di tali proposte, d'ufficio, udite le Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, i modi della erogazione, tenuto conto delle circostanze locali.

È data facoltà ai prefetti, udite le Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, di ordinare di ufficio la costituzione di federazioni fra le istituzioni della Provincia per la integrazione delle diverse forme di beneficenza.

Contro i provvedimenti adottati dai prefetti a norma del presente articolo non è ammesso alcun gravame.

Art. 3.

La legge 1° aprile 1915, n. 462, è estesa all'Orfanotrofio militare di Napoli.

Art. 4.

L'art. 2, comma 2°, del Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, è modificato come segue:

« La legge ritiene come inabili i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni ».

Art. 5.

Le disposizioni del Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 108, sono applicabili anche alle Casse di prestanze agrarie, legalmente costituite.

Art. 6.

Il numero legale per la validità delle adunanze delle Congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza è ridotto al terzo di coloro che le compongono, purchè tale terzo non sia inferiore al numero di tre.

Quando, per effetto di chiamate alle armi, tale numero non possa raggiungersi, sarà provveduto, a norma della legge, delle tavole di fondazione e degli statuti, alla surrogazione temporanea degli amministratori assenti per servizio militare, entro un termine perentorio, decorso il quale spetterà al prefetto designare gli amministratori provvisori o provvedere altrimenti al funzionamento delle pie istituzioni.

Contro i provvedimenti dei prefetti non è ammesso alcun gravame.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti dai privati » (N. 418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati ».

Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, che proroga il decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, relativo ai manicomi gestiti da privati.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, numero 57.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sono estese ai disavanzi di gestione sino al 31 gennaio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. — *Decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali 14 febbraio 1918, n. 277, e 23 marzo 1919, n. 58, sono estese a favore dei privati che, nell'interesse e per conto di amministrazioni provinciali, provvedono al servizio di assistenza manicomiale, nei limiti delle perdite sofferte in conseguenza di tale gestione e debitamente dimostrate, dal 1° gennaio 1916 in poi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1921, N. 1735 relativo a scuole nautiche ed a modificazione della tabella F (tasse scolastiche per i Regi Istituti nautici) allegata al decreto legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1088 ». (N. 467-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1735, relativo a scuole nautiche e a modificazione della tabella F (tasse scolastiche per i Regi istituti nautici) allegata al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1088 ».

SECHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha proposto la conversione in legge del decreto con due modifiche agli art. 1 e 2, che verrebbero così a sostituire quelli proposti dall'Ufficio centrale.

Vorrei domandare all'onorevole ministro della marina se accetta che la discussione si faccia sul testo dell'Ufficio centrale o se preferisce che si svolga sul testo primitivo.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare le modifiche dell'Ufficio centrale, ma faccio osservare che questo decreto è già in vigore dal 1921. Sarebbe bene che queste modifiche si riferissero al futuro, non al passato.

SECHI, *relatore*. L'Ufficio centrale aveva chiesto informazioni e siccome gli era stato detto che le scuole nautiche non erano state istituite, così ha creduto di poter fare delle modifiche.

Del resto credo che anche oggi le scuole nautiche non siano ancora istituite.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*. Ce n'è già qualche una; ma io non ho difficoltà ad accettare le modifiche, perchè è intenzione del Ministero di fare un'altra legge che regoli tutti quanti gli istituti nautici.

PRESIDENTE. Prego il senatore Pellerano, di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1735, relativo a scuole nautiche ed a modificazione della tabella F (tasse scolastiche per i Regi Istituti nautici) allegata al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, numero 1088, sostituendosi agli articoli 1 e 2 i seguenti:

Art. 1. Le scuole nautiche, istituite col decreto legge-luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, possono comprendere tre sezioni: Navigazione, macchine marine, carpenterato per costruzioni navali.

Ogni sezione può essere costituita di una, due o tre classi.

Superati gli esami di ogni classe viene rilasciato uno speciale diploma, per attestare l'istruzione teorica richiesta per conseguire i gradi inferiori della marina mercantile, agli effetti del rilascio delle patenti di grado e dei fogli di autorizzazione al comando secondo le norme in vigore.

Art. 2. Con decreto reale, su proposta del Ministro della marina, sarà determinata per ciascun Compartimento marittimo la sede di

una scuola nautica, quando sia realizzata la condizione di cui al terzo capoverso dell'articolo.

Quando per le speciali condizioni dei luoghi risulti opportuno, il ministro della marina ha facoltà di distribuire, con suo decreto, le sezioni e le classi di ciascuna scuola nautica fra vari comuni di uno stesso Compartimento marittimo.

I comuni prescelti per sede di scuola nautica, sezione o classe di essa devono provvedere i locali occorrenti, il materiale scolastico non scientifico, l'illuminazione e l'acqua.

Per le scuole nautiche che successivamente si riterrà conveniente di istituire, le provincie ed i comuni interessati dovranno contribuire nella misura e nei modi stabiliti per gli istituti nautici dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086 convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886.

Sono approvate le annesse tabelle organiche (A, B e C), delle cattedre delle regie scuole nautiche, degli stipendi e delle retribuzioni del personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio delle scuole stesse.

Il numero dei posti del personale insegnante sarà determinato, ogni anno, con decreto reale, su proposta del ministro della marina di concerto con il ministro del tesoro.

Al personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio delle scuole nautiche si provvederà preferibilmente con ufficiali, sott'ufficiali e graduati della Regia marina. Qualora vengano nominati militari aventi già diritto a pensione a carico dello Stato, dovranno dichiarare se rinunciano, o se intendono conservare la pensione stessa. Nel primo caso il nuovo servizio sarà poi computato col vecchio agli effetti della liquidazione della nuova pensione. Nel secondo caso avranno tutti i diritti e gli obblighi dei personali di ruolo, ma invece dello stipendio avranno: se insegnanti, la retribuzione e l'indennità stabilita per i supplenti; se appartenenti al personale di segreteria o di servizio, un compenso annuo non inferiore a metà e non superiore ai due terzi dello stipendio stabilito dalle tabelle.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno iscritti nel bilancio del ministero della marina a partire dall'esercizio 1921-922, i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

La misura delle tasse per le Regie scuole nautiche è determinata dall'annessa tabella D.

La misura dei diritti di segreteria è indicata dalla annessa tabella E.

TABELLA A.

I. - a) Cattedre di ruolo comuni a tutte le sezioni:

- 1° lingua italiana, storia e geografia;
- 2° matematica e nozioni di scienze fisiche;

b) Cattedre di ruolo per la sola sezione di Navigazione:

- 3° attrezzatura, manovra navale, navigazione ed esercitazioni relative;

c) Cattedre di ruolo per la sola sezione di costruzione navale:

- 4° materiale da costruzione, costruzione navale, disegno ed esercitazioni relative;

d) Cattedre di ruolo per la sola sezione di meccanica:

- 5° meccanica applicata, elettrotecnica, macchine termiche, disegno ed esercitazioni relative.

II. - Cattedre per incarico:

- 1° nozioni di diritto;
- 2° igiene professionale;
- 3° tecnologia della pesca.

TABELLA B.

STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO.

Insegnanti.

Stipendio dell'insegnante straordinario lire 5000.

Stipendio dell'insegnante ordinario (dopo un triennio di esperimento) L. 5500.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 1° aumento (quadriennale) L. 6300.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 2° aumento (quadriennale) L. 7100.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 3° aumento (quadriennale) L. 7900.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 4° aumento (quadriennale) L. 8700.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 5° aumento (quinquennale) L. 9400.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 6° aumento (quinquennale) L. 10,100.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 7° aumento (quadriennale), spettante all'insegnante ordinario che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti anticipati per merito distinto L. 10,800.

Retribuzione annua per i direttori incaricati L. 1500.

Segretario.

Stipendio iniziale L. 3000.

4 aumenti quadriennali di L. 450 ciascuno;
4 aumenti triennali di L. 300 ciascuno.

Stipendio massimo L. 6000.

Bidello.

Stipendio iniziale L. 2400.

3 aumenti quadriennali di L. 200 ciascuno;
2 aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno.

Stipendio massimo L. 3600.

TABELLA C.

RETRIBUZIONE DEGLI INSEGNANTI.

| Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi | M A T E R I E |
|---|---|
| L. 220 | Lingua italiana, storia, geografia, matematica, nozioni di scienze fisiche. Attrezzatura, manovra navale, navigazione ed esercitazioni relative. Materiale da costruzione, costruzione navale, disegno ed esercitazioni relative. Meccanica applicata, elettrotecnica; macchine termiche, disegno ed esercitazioni relative. |
| L. 180 | Nozioni di diritto. Igiene professionale. Tecnologia della pesca. |

TABELLA D.

TASSE SCOLASTICHE
PER LE REGIE SCUOLE NAUTICHE.

- Tassa di ammissione alla 1ª classe, L. 30.
- Tassa di frequenza della 1ª classe, da pagarsi in due rate, L. 30.
- Tassa di licenza e diploma di 1ª classe, L. 10.
- Tassa di ammissione alla 2ª classe, L. 15.
- Tassa di frequenza della 2ª classe, da pagarsi in due rate, L. 60.
- Tassa di licenza e di diploma di 2ª classe, L. 25.
- Tassa di ammissione alla 3ª classe, L. 20.
- Tassa di frequenza della 3ª classe, da pagarsi in due rate, L. 90.
- Tassa di licenza e di diploma di 3ª classe, L. 40.

TABELLA E.

DIRITTI DI SEGRETERIA.

- Per ogni pagella, L. 1.25.
- Per ogni diploma originale, L. 1.25.
- Per ogni certificato e per ogni duplicato di pagella, L. 1.25.

TABELLA F.

TASSE SCOLASTICHE
PER I REGI ISTITUTI NAUTICI.

- Ammissione con e senza esami, L. 70.
- Immatricolazione, L. 35.
- Tassa di frequenza per ciascuna classe, L. 200.
- Esame di licenza, L. 130.
- Esame di licenza per esterni, L. 350.
- Diploma, L. 18.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo unico.
Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.
Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni, con sede in Torino » (N. 257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni, con sede in Torino ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa Mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino.

ALLEGATO.

Decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654.

(*Omissis*).

Art. 1.

Il Regio Commissario liquidatore della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino, verserà le attività che si renderanno liquide, spettanti ai recedenti, nelle Casse postali di risparmio, per l'emissione di libretti intestati ai recedenti, il cui importo sarà liberamente esigibile. Per i soci minorenni, i libretti saranno vincolati fino alla maggiore età. Il Regio Commissario potrà corrispondere, in tutto o in parte, le quote spettanti ai recedenti, che ne facciano domanda, in obbligazioni del Prestito nazionale.

Art. 2.

Per gli associati, i quali non abbiano fatto dichiarazione di recesso e non siano già stati asse-

gnati all'Istituto nazionale delle assicurazioni o alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, perchè di condizione sociale non conosciuta, il Regio Commissario verserà alla Cassa nazionale medesima le attività corrispondenti alle relative quote di riparto.

Art. 3.

Gli associati di cui nell'art. 2 che dimostrano di non essere operai saranno assegnati all'Istituto nazionale delle assicurazioni; così pure saranno assegnati all'Istituto medesimo gli associati per i quali risulti altrimenti la qualità di non operaio.

Gli associati per i quali sia dimostrata o risulti la qualità di operaio, rimarranno definitivamente assegnati alla Cassa nazionale di previdenza, la quale li iscriverà nei ruoli operai, a contributo riservato, salvo contraria richiesta.

Saranno restituite agli eredi legittimi, o testamentari le quote spettanti ad associati non trasferiti all'Istituto nazionale o non iscritti alla Cassa nazionale, la cui morte sia denunziata entro il 1° gennaio 1923.

Per gli altri associati, i quali, entro il 1° gennaio 1923 non abbiano, in qualunque modo, manifestata la loro volontà, le quote si prescriveranno a favore della Cassa nazionale di previdenza, la quale dovrà informare gli interessati dell'applicazione delle predette disposizioni per mezzo di comunicati, ripetuti nell'ottobre del 1920, del 1921 e del 1922 e pubblicati nei modi che saranno stabiliti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

La Cassa nazionale di previdenza amministrerà separatamente le attività ad essa trasferite in corrispondenza delle quote di riparto di cui all'art. 2.

Al 31 dicembre di ciascun anno la Cassa redigerà bilancio speciale e situazione patrimoniale di questa azienda. Le quote spettanti ai singoli associati subiranno le variazioni dipendenti dalle risultanze del conto annuale.

Art. 5.

Gli associati iscritti all'Istituto nazionale delle assicurazioni dal Regio Commissario liquidatore della Cassa pensioni o per effetto del primo comma dell'art. 3, saranno assicurati, qualora non facciano contraria richiesta, per un capitale differito con contrassicurazione.

Art. 6.

Se alla chiusura della liquidazione della Cassa mutua pensioni, si avrà un avanzo che non consenta di distribuire una somma superiore all'uno e mezzo per cento per ciascuna quota, l'avanzo sarà attribuito a favore della Cassa nazionale di previdenza, cui saranno del pari attribuite le eventuali quote supplementari di riparto spettanti agli associati, inferiori ad una lira.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(*Omissis.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico. L'Ufficio centrale propone un ordine del giorno.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole ministro di dichiarare se accetta l'ordine del giorno che l'Ufficio centrale propone al Senato. L'ordine del giorno suona in questi termini:

« Il Senato, approvando la conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, invita il Governo a disporre che il fondo residuo della liquidazione della Cassa Mutua Italiana per le Pensioni sia, senz'altra assegnazione ai già soci, interamente devoluto alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali ».

Confido che l'onorevole ministro accetti l'ordine del giorno e che il Senato lo sanzioni col suo voto autorevole.

ROSSI, *ministro per l'industria ed il commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *ministro per l'industria ed il commercio*. Rispondo subito all'onorevole Ferrero di Cambiano dicendo che accetto l'ordine del giorno proposto.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro, e raccomando nuovamente al Senato l'approvazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Rileggo l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo:

« Il Senato, approvando la conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 nov. 1915 invita il Governo a disporre che il fondo residuo della liquidazione della Cassa Mutua Italiana per le pensioni sia, senz'altra assegnazione ai già soci, interamente devoluto alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali ».

Pongo ai voti questo ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 339, che rinvia ad epoca da destinarsi le elezioni per la rinnovazione dei Collegi dei probiviri » (N. 350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 399, che rinvia ad epoca da destinarsi le elezioni per la rinnovazione dei Collegi dei probiviri ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario legge*:

È convertito in legge il Regio decreto 7 aprile 1921, n. 399, che rinvia ad epoca da destinarsi le elezioni per la rinnovazione dei Collegi di probiviri istituiti in base alla legge 15 giugno 1893, n. 295.

ALLEGATO.

Regio decreto 7 aprile 1921, n. 399.

(Omissis).

Articolo unico.

Per tutti i Collegi di probiviri istituiti nel Regno in conformità alla legge 15 giugno 1893, n. 295, le elezioni parziali fissate col Regio decreto 16 dicembre 1920, n. 1807, per la seconda domenica di aprile del corrente anno, sono rinviate ad epoca da destinarsi ed i probiviri che hanno compiuto il quadriennio di carica rimarranno in ufficio sino all'insediamento dei nuovi eletti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1098 che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri » (N. 351-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1098 che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri ».

Invito l'onorevole ministro dell'industria e del commercio a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROSSI TEOFILO, *ministro per l'industria ed il commercio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro per l'industria ed il commercio.* Il Governo accetta le modificazioni all'articolo 1 del progetto di legge di accordo col relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, prego il senatore segretario, Pellerano, di dar lettura del disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario,* legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1098, che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento del Collegi di probiviri, sono prorogate fino a che non sia altrimenti provveduto, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1923.

Art. 2.

I componenti i collegi istituiti o sostituiti a norma di tale decreto rimarranno in carica per tutto il periodo indicato nell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Ratifica del Regio decreto 2 gennaio 1921, n. 108, col quale, a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, l'efficacia del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, viene prorogata di tre mesi » (N. 541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del Regio decreto 2 gennaio 1921, n. 108, col quale a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, l'efficacia del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, viene prorogata di tre mesi ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È ratificato il Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 108, col quale, a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, l'efficacia del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, viene prorogata di mesi tre.

ALLEGATO.

Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 108.

(*Omissis*).

Articolo unico.

La durata in vigore del decreto luogotenenziale 14 ottobre 1918, n. 1672, è prorogata di mesi tre ed i Collegi di probiviri in base ad esso istituiti continueranno a funzionare sino al 31 luglio 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei Regi decreti legge 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558, che autorizzano i Regi Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione o di specializzazione » (N. 514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558; che autorizzano i Regi Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione o di specializzazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darme lettura,

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558, riguardanti l'istituzione di un anno di corso complementare o specializzazione presso i Regi Istituti Superiori di studi commerciali.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 2 settembre 1919, numero 1782.*

(*Omissis*).

Art. 1.

In ogni Istituto superiore di studi commerciali potrà aprirsi un anno complementare di studi per gli alunni che abbiano compiuto la durata di corso necessaria al conseguimento della laurea commerciale con uno o più gruppi di insegnamenti diretti ad integrare ed a specializzarne la preparazione.

La istituzione dell'anno di corso complementare avrà luogo con le norme stabilite nell'articolo 13 della legge 20 marzo 1913, n. 268, per la istituzione di insegnamenti aggregati. Gli insegnamenti da impartire nel detto corso saranno determinati nel decreto Reale di istituzione.

Art. 2.

Gli alunni degli Istituti che si presenteranno agli esami sulla materia del corso complementare, otterranno sul diploma di laurea una menzione speciale del gruppo di discipline in cui si sono perfezionati.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. *Regio decreto-legge 16 ottobre 1921, numero 1558.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1782 sono modificati come segue:

Art. 1. — I RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono autorizzati ad istituire uno o più corsi di integrazione o di specializzazione con particolari finalità scientifiche o pratiche da impartirsi in un anno complementare di studi della facoltà di scienze economiche e commerciali.

L'istituzione dei corsi di specializzazione e di integrazione avrà luogo con le norme stabilite nell'articolo 13 della legge 20 marzo 1913, numero 268.

Gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso saranno stabiliti nel decreto Reale di istituzione.

Con le norme dello stesso articolo 13 della legge 20 marzo 1913, n. 268, in ogni Istituto superiore, quando ne sia riconosciuta la convenienza, le cattedre di materie fondamentali, di cui all'articolo 9 della legge, comprendenti due insegnamenti di discipline distinte, potranno essere separate. Le cattedre così separate non potranno essere coperte contemporaneamente con professori di ruolo se non nei limiti dei posti di straordinario o ordinario, che, secondo le stesse norme dell'art. 13 della legge, gli Istituti abbiano istituiti nei rispettivi organici a carico dei loro bilanci e senza aggravio dello Stato.

Art. 2. — Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciato dagli Istituti, porterà una menzione speciale del corso di specializzazione o di integrazione, che lo studente ha seguito nell'anno complementare di studi, superando i relativi esami.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un unico testo le norme legislative in vigore sull'istruzione superiore economica e commerciale.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; trattandosi di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albricci, Amero D'Aste, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cipelli, Cirmeni, Cito Filomariño, Civelli, Cocchia, Coffari, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Credaro, Crespi, Crispolti, Croce, Cusani Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Della Torre

Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Fradeletto, Frascara, Fratellini, Frola, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Gonzaga, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Indri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Liber-
tini, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Ma-
ragliano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Mar-
tino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Menga-
rini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Mor-
purgo, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio.

Pagliano, Pais, Palummo, Pantano, Passerini
Napoleone, Paternò, Pavia, Peano, Pellerano,
Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pia-
nigiani, Pigorini, Pincherle, Pini, Pipitone, Pi-
ronti, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro,
Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri, Queirolo.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pal-
lavicino, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni,
Rossi Teofilo.

Salata, Salvia, Sanarelli, Scalori, Schiralli,
Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti,
Suardi, Supino.

Tamassia, Thaon di Revel, Tivaroni, Tom-
masi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani
Luigi, Triangi.

Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta,
Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli,
Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge
testè votati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto
25 novembre 1920, n. 1766, concernente la va-

lidità delle adunanze delle istituzioni pubbliche
di beneficenza (N. 455):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 221 |
| Favorevoli | 208 |
| Contrari | 13 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto
8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga
del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919,
n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti
dai privati (N. 418):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 220 |
| Favorevoli | 200 |
| Contrari | 20 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto
23 novembre 1921, n. 1735, relativo a scuole
nautiche e a modificazione della tabella F
(tasse scolastiche per i Regi istituti nautici)
allegata al decreto-legge luogotenenziale 21 giu-
gno 1919, n. 1088 (N. 467):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 221 |
| Favorevoli | 200 |
| Contrari | 21 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogote-
nenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante
provvedimenti per la liquidazione della Cassa
mutua italiana per le pensioni, con sede in To-
rino (N. 257):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 221 |
| Favorevoli | 201 |
| Contrari | 20 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto
7 aprile 1927, n. 339, che rinvia ad epoca da
destinarsi le elezioni per la rinnovazione dei
Collegi dei probiviri (N. 350):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 221 |
| Favorevoli | 199 |
| Contrari | 22 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1911, n. 1098, che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi dei probiviri (N. 351):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 221 |
| Favorevoli | 200 |
| Contrari | 21 |

Il Senato approva.

Ratifica del Regio decreto 2 gennaio 1921, n. 108, col quale, a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, l'efficacia del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, viene prorogata di tre mesi (N. 541):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 221 |
| Favorevoli | 197 |
| Contrari | 24 |

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558, che autorizzano i Regi Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione o di specializzazione (N. 514):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 221 |
| Favorevoli | 196 |
| Contrari | 25 |

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se in seguito alla recentissima soppressione del treno n. 4 non ritenga opportuno e necessario, sia per mantenere sollecite le comunicazioni internazionali per la via di Ventimiglia, sia per migliorare le comunicazioni del circondario di San Remo col capoluogo della provincia di Portomaurizio - ove sono i principali uffici pubblici - disporre perchè il treno 134 attualmente in partenza da Genova alle

6.35 attenda il treno 6 in arrivo alle ore 7, attuando subito la variante d'orario già predisposta per l'estate ventura.

Nuvoloni.

Al Presidente del Consiglio, Alto Commissario per l'Aeronautica, per conoscere i motivi del ritardo alla concessione della pensione alla famiglia del sergente pilota Civili Raviso, morto nel novembre 1921 al campo di Centocelle, per essere stato obbligato a volare con apparecchio difettoso.

Il sottoscritto, fin dal marzo 1922, ne interessò il Comando Generale dell'Aeronautica e ne ebbe qualche affidamento, ma finora la famiglia non ha nulla ottenuto.

Cencelli.

Al ministro delle finanze per sapere:

1° Se nelle norme che devono essere emanate secondo l'art. 7 del decreto 4 gennaio 1923, n. 16 riguardante l'imposta di ricchezza mobile sul reddito agrario, sono esentati dalla denunzia stabilita dall'art. 4, come sembrerebbe regolare per semplicità, i piccoli mezzadri, i quali non sarebbero soggetti all'imposta.

2° Se in dette norme si contengono maggiori spiegazioni sulle spese da dedurre dal reddito lordo del proprietario e quelle da dedurre da quello del mezzadro, non essendo su ciò abbastanza chiara la dicitura relativa al decreto.

Amero D'Aste.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-XXVI (*Documenti*)).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 30 giugno 1922, delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio (N. 505);

Conversione in legge dei RR. DD. 4 marzo 1920, n. 280, e 28 ottobre 1921 N. 1524, concernenti disposizioni per i trasporti di persone

e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli (N. 327);

Conversione in legge del Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova. (N. 342);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304);

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 16,30).

Licenziato per la stampa il 19 febbraio 1923 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche